

*Articolo 4***Procedura di omologazione UE**

Le patenti di guida dotate di microchip sono sottoposte a una procedura di omologazione UE in conformità delle disposizioni di cui all'allegato III del presente regolamento.

*Articolo 5***Certificato di omologazione UE**

1. Se sono state rispettate tutte le disposizioni applicabili all'omologazione UE per quanto attiene a una patente di guida dotata di microchip in conformità degli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento, gli Stati membri rilasciano al fabbricante o al suo rappresentante un certificato di omologazione UE.

2. All'occorrenza, in particolare per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, uno Stato membro può ritirare l'omologazione UE da esso rilasciata.

3. I certificati di omologazione UE e la notifica del loro ritiro sono conformi al modello che figura nell'allegato IV del presente regolamento.

4. La Commissione è informata di tutti i certificati di omologazione UE rilasciati o ritirati. In caso di ritiro si presenta una motivazione dettagliata.

La Commissione comunica agli Stati membri il ritiro di ogni omologazione UE.

5. I certificati di omologazione UE rilasciati dagli Stati membri sono riconosciuti reciprocamente dai medesimi.

*Articolo 6***Punti di contatto unici**

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità o un organismo che funge da punto di contatto unico per le informazioni

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2012

relative alle patenti di guida dotate di microchip. Il punto di contatto unico adotta le dovute misure in materia di protezione dei dati.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il nome e il recapito del punto di contatto unico designato a norma del paragrafo 1, informandola tempestivamente di ogni eventuale cambiamento ad esso relativo.

3. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri l'elenco dei punti di contatto unici designati e lo mantiene aggiornato.

*Articolo 7***Clausola di salvaguardia**

1. Se uno Stato membro constata che un numero significativo di patenti di guida dotate di microchip è risultato ripetutamente non conforme al presente regolamento, ne informa tutti i punti di contatto unici, l'autorità di controllo di cui alla direttiva 95/46/CE e la Commissione, indicando il numero di certificato di omologazione UE relativo alle patenti di guida interessate e il motivo della mancata conformità.

2. Gli Stati membri che hanno rilasciato dette patenti di guida esaminano prontamente il problema e intervengono con le opportune misure correttive, anche ritirando il certificato di omologazione UE, se del caso.

*Articolo 8***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

